



Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia
Avv. Dalmazio BOSSI
Via Verdelli 2
26013 CREMA (Cr)
Tel. 0373/257472

27 febbraio 2017

Con verbale di gara inviato alla FIB LOMBARDIA il sig. TABONI MARTINO Direttore della gara provinciale organizzata dalla A.S.D. BOCCIOFILA VALLE DEL GARZA dal 13 al 17 febbraio 2017 ha riferito che il giocatore BEATI GIANLUIGI tessera CAT B N. 313512 c/o A.S.D. BOCCIOFILA RBS 020012 - OSPITALETTO, dopo aver vinto il primo turno contro FRANZONI ANGELO ed il secondo turno contro MARANGONI FRANCESCO invitava quest'ultimo a disputare illecitamente la finale del girone in quanto era impossibilitato a disputare la successiva gara del 15 febbraio.

Il comportamento del sig. BEATI GIANLUIGI non ha consentito la regolare conclusione del girone e a parere del sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale per la LOMBARDIA sfiora l'illecito sportivo - pesantemente punito - e comunque viola l'art. 61 comma 3 lettera e) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e cioè per violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la LOMBARDIA ritiene BEATI GIANLUIGI colpevole di aver violato l'art. 61 comma 3 lettera e) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e lo punisce con la squalifica per mesi due, e precisamente per i mesi di marzo ed aprile 2017.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(avv. Dalmazio Bossi)